

Le notificazioni telematiche dopo la riforma Cartabia

AVV. PAOLO LESSIO

L'OBBLIGO DI NOTIFICA TELEMATICA DAL 28 FEBBRAIO

Art. 3-ter legge 53/1994

L'Avvocato esegue la notifica a mezzo PEC nel caso in cui il destinatario:

- è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi
- ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis comma 1-bis, CAD



LA NOTIFICAZIONE DA PARTE DELL'AVVOCATO - IL CODICE DI RITO

Art. 137 c.p.c.

COMMA 2: L'ufficiale giudiziario o l'avvocato esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi

COMMA 6: L'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge

COMMA 7: L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione.

Art. 3-ter legge 53 del 1994

L'avvocato ha l'obbligo di eseguire notificazione telematica quando il destinatario

È un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di domicilio digitale

- INI-PEC
- INDICE PA
- REGISTRO PP.AA.
- REGISTRO IMPRESE
- REGINDE

Ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis, CAD

- INAD
- Art. 3 bis CAD

IN PRATICA – il primo passaggio

Notifica a
professionista o
azienda

- Ricerca in INI-PEC
(o REGINDE / Reg.
Imprese)

Notifica a soggetto
privato

- Ricerca in INAD

TRIBUNALE DI ROMA

Rilevato che alcuni cittadini sono tenuti per legge a dotarsi di un indirizzo PEC, in quanto titolari di impresa individuale o professionisti e detto indirizzo viene inserito in pubblici elenchi e/o registro imprese, nel caso in cui detti cittadini ricevano sulla casella PEC della loro attività economica una notificazione telematica riferita a un contenzioso estraneo all'impresa o professione esercitata la notifica a mezzo PEC non può ritenersi perfezionata mediante l'inoltro e la consegna del messaggio cui è allegato l'atto giudiziario e va quindi ritenuta la nullità di detta notifica

Art. 3-bis CAD:

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter.
- 1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha facoltà di eleggere o modificare il proprio domicilio digitale da iscriverne nell'elenco di cui all'articolo 6-quater

Art. 6-quater CAD:

1. è istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nell'indice di cui all'articolo 6-bis, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis.
2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale è l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6-bis, fermo restando il diritto di elegerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis.

TUTTO OK!!!



La versione risultante a seguito delle modifiche introdotte con determina dell'8 agosto 2023 riporta questo inciso: «...successivamente alla pubblicazione, qualora il professionista opti per la cessazione del domicilio digitale in INAD, il Gestore procede alla cessazione del domicilio digitale inizialmente trasmesso dall'INI-PEC o di quello modificato, nei modi indicati dal paragrafo 2.3.1.»



Secondo AgID, pertanto, il professionista può «sparire» da INAD



Eppure l'art. 6-quater CAD ha una formulazione differente: Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale è l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis.

...e invece no...

Notifica a
professionista



Questione
estranea
all'attività
professionale



Come si procede?



Professionista
cancellato da
INAD

<https://domiciliodigitale.gov.it/>

ALTRA CRITICITA'

Notifica non
andata a buon
fine

Per causa
imputabile al
destinatario

Deposito nell'area
web prevista
dall'art. 359 CCI

IL DEPOSITO NELL'AREA WEB

Previsto per le notifiche a professionisti e imprese tenuti all'iscrizione in INI-PEC

Non si applica in caso di notifica a soggetto iscritto in INAD

IL DEPOSITO NELL'AREA WEB

In realtà l'area web non è ancora accessibile



Sospensione sino al 31/12/23 dei commi 2 e 3 dell'art. 3-ter l. 53 del 1994 operata con d.l. 51 del 2023



La notifica si esegue con le modalità ordinarie e si perfeziona (per il notificante) con il ricevimento della ricevuta di accettazione

CASI PARTICOLARI

NOTIFICHE
ESTERE

Art. 56 bis disp att
cpp
(equipara, con
specifiche alla 53/94)

Cerca un Domicilio digitale

Puoi consultare i domicili digitali registrati, compilando i campi della ricerca sottostante.

Ricerca

Verifica storico

Codice Fiscale:




Verifica Anti-Robot

Clicca per iniziare

[FriendlyCaptcha](#)

Ricerca



Cerca un Domicilio digitale

Puoi consultare i domicili digitali registrati, compilando i campi della ricerca sottostante.

Ricerca Verifica storico

Codice Fiscale:

LSSPLA77E23F2050



Verifica Anti-Robot

Clicca per iniziare

[FriendlyCaptcha](#)

Ricerca

Risultati trovati

PAOLO LESSIO

paolo.lessio@milano.pecavvocati.it

Cittadino

Copia indirizzo PEC

1 DI 1

Nuova ricerca



Avv. Paolo Lessio

studiolegale cislacghi lessio associati

Via Terraggio, 17 – 20123 Milano tel: +39 02 94392452

fax: +39 02 89877637 e-mail:segreteria@studioclass.it